



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E IL
FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE
CONSULTIVA PER L'AUTORIZZAZIONE DELLA
FORMAZIONE CONTINUA**

Allegato alla Delibera di Consiglio n. 41 del 07/04/2022

INDICE

Art. 1 OGGETTO

Art. 2 COMPETENZE DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA PER L'AUTORIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE CONTINUA

Art.3 COSTITUZIONE, COMPOSIZIONE E DURATA DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA PER L'AUTORIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE CONTINUA

Art. 4 INSEDIAMENTO DELLA COMMISSIONE

Art. 5 INCOMPATIBILITÀ

Art. 6 RIUNIONI DELLA COMMISSIONE

Art. 7 ACCOGLIMENTO RICHIESTE ACCREDITAMENTO EVENTI FORMATIVI

Art. 8 CALCOLO DEI CREDITI FORMATIVI

Art. 9 RICONOSCIMENTO DELLE ATTIVITÀ (ART. 13 DEL REGOLAMENTO)

Art. 10 RICONOSCIMENTO DEGLI ESONERI

Art. 11 CONVENZIONI, COLLABORAZIONI E PATROCINI

Art. 12 DIRITTI DI SEGRETERIA

Art. 13 NORME TRANSITORIE

Art. 1 OGGETTO

Il presente Regolamento è previsto dall'Art. 16, comma 1, "*Attribuzioni dei Consigli regionali dell'Ordine*" del "Regolamento per la Formazione Continua" ai sensi del DPR 137/12, approvato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine Assistenti Sociali nella seduta del 11 dicembre 2021 con del. 219 e dalle "*Linee di indirizzo, coordinamento ed attuazione*" di cui all'Art. 18, "*Modalità d'attuazione*" del suddetto Regolamento in vigore dal 1° gennaio 2022.

Il presente Regolamento disciplina il funzionamento della "*Commissione consultiva per l'Autorizzazione della Formazione Continua*", istituita ai sensi dell'Art. 8, comma 3 ed il procedimento di attribuzione dei crediti formativi.

Art. 2 COMPETENZE DELLA COMMISSIONE PER L'AUTORIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE CONTINUA

La Commissione consultiva nell'esercizio delle sue funzioni coadiuva il CROAS della Regione Campania, al quale compete, in seduta di Consiglio, il potere di deliberazione.

La Commissione esprime:

- a) parere circa l'attribuzione di crediti formativi agli eventi che si svolgono nel territorio regionale, proposti da soggetti, autorizzati dal CNOAS e/o convenzionati con i CROAS;

- b) parere circa i corsi organizzati in partenariato con i sottoscrittori di protocolli d'intesa o convenzioni, con facoltà di poter richiedere approfondimenti e/o integrazioni della documentazione, laddove ritenuto necessario;
- c) parere circa le attività di formazione sul campo, gruppi di studio e di lavoro finalizzati all'elaborazione di protocolli operativi tra enti e servizi istituzionali e del privato sociale, gruppi di ricerca e progettualità innovative;
- d) parere circa l'attribuzione e l'entità dei crediti inerenti le richieste di riconoscimento di attività formative ex post, inoltrate dagli Iscritti;
- e) parere, anche rispetto al periodo riconosciuto, circa le domande di esonero dall'obbligo formativo, presentate dagli Iscritti;
- f) coadiuva il Consiglio del CROAS Campania nella verifica dell'adempimento dell'obbligo formativo degli Iscritti, in forza a quanto previsto dall'Art. 15, "Adempimenti degli Iscritti e inosservanza dell'obbligo formativo" del "Regolamento per la Formazione Continua" approvato dal CNOAS;
- g) collabora con la Commissione Etica e Deontologia nell'esercizio della funzione di controllo sull'ottemperanza degli Iscritti all'obbligo formativo;
- h) provvede alla valutazione delle posizioni irregolari in ordine all'adempimento dell'obbligo formativo degli Iscritti, da sottoporre al Consiglio del CROAS Campania ai sensi dell'Art. 8 del DPR 137/2012;
- i) Tutte le competenze svolte dalla commissione Formazione vengono svolte secondo le direttive emanate dal CNOAS e nel rispetto del Regolamento nazionale per la formazione continua degli Assistenti Sociali.

Art. 3 COSTITUZIONE, COMPOSIZIONE E DURATA DELLA COMMISSIONE PER L'AUTORIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE CONTINUA

Il consiglio regionale istituisce la Commissione consultiva per l'autorizzazione della Formazione continua in forza a quanto previsto dall'Art. 8, comma 3, dal "*Regolamento per la Formazione Continua*" e dalle relative "*Linee di indirizzo, coordinamento ed attuazione*" approvati dal CNOAS.

Ai componenti della Commissione per l'autorizzazione della Formazione Continua si applica quanto previsto dalla Linee guida emanate dall'ANAC e dalla Linee guida per la prevenzione della corruzione per la trasparenza del CNOAS approvate il 17 dicembre 2016 con Delibera n. 184.

Il Consiglio dell'Ordine della Campania con apposite delibere:

1. definisce il numero dei membri della Commissione per l'autorizzazione della Formazione Continua, per un minimo di tre, scelti tra i Consiglieri dell'Ordine, valutando altresì per specifiche attività, l'opportunità di integrare la composizione di tale commissione anche con membri esterni, con comprovata esperienza nel campo della formazione. I criteri di individuazione dei membri esterni saranno stabiliti dal Consiglio. Le attività svolte da tali membri sono prestate a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese sostenute, è previsto il

riconoscimento dei crediti formativi.

2. I componenti della Commissione per l'autorizzazione della Formazione Continua hanno l'obbligo di astenersi dalla valutazione qualora sussista un conflitto di interesse, ovvero qualora il membro della Commissione sia coinvolto nella realizzazione dell'evento da accreditare o sia il soggetto cui sono accreditate le attività formative

Art. 4 INSEDIAMENTO DELLA COMMISSIONE

La nomina dei componenti della Commissione per l'autorizzazione della Formazione Continua è deliberata in Consiglio.

Nella prima riunione della Commissione si procede alla nomina del Referente della Commissione.

Art. 5 INCOMPATIBILITÀ

In ottemperanza a quanto previsto dall'Art. 9 del "Regolamento per la Formazione Continua" e dalle relative "Linee di indirizzo, coordinamento ed attuazione" approvati dal CNOAS, il ruolo di Consigliere del Consiglio regionale, del Consiglio nazionale, del Consiglio territoriale di Disciplina, del Consiglio nazionale di Disciplina risulta incompatibile con l'attività di formazione continua a titolo oneroso o con il ruolo di amministratore o titolare di enti autorizzati. L'incompatibilità non riguarda le attività svolte a titolo gratuito da tali soggetti in qualità di Consiglieri che siano realizzate in rappresentanza istituzionale.

L'incompatibilità non si applica ai suddetti Consiglieri nei casi in cui si operi su conferimento dell'incarico e/o ordine di servizio disposti dal proprio datore di lavoro, purché la formazione continua non costituisca l'attività prevalente di chi lo conferisce e del professionista stesso.

Per quanto attiene alle attività di valutazione i componenti della Commissione consultiva hanno l'obbligo di astenersi dalla valutazione qualora sussista un conflitto di interessi, ovvero, qualora un membro della Commissione sia coinvolto nell'organizzazione e realizzazione dell'evento da accreditare, sia il soggetto richiedente l'accredito di attività ex post od abbia richiesto il riconoscimento di esonero dall'obbligo formativo.

I termini e le modalità di applicazione vengono definiti all'art. 18 del citato "Regolamento per la Formazione Continua" approvato dal CNOAS.

Art. 6 RIUNIONI DELLA COMMISSIONE FORMAZIONE CONTINUA

1. La Commissione si riunisce presso la sede dell'Ordine, previa convocazione scritta, su indicazione del Presidente della Commissione, inoltrata dalla Segreteria. Può riunirsi in via eccezionale in altra sede, da remoto o in modalità mista, previo consenso dei membri.
2. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.
3. Il verbale della seduta è inoltrato dalla Commissione alla Segreteria Amministrativa ed al Presidente.
4. Ogni valutazione e ogni parere espresso dalla commissione deve essere assunto dalla maggioranza dei componenti della stessa con le relative motivazioni, in caso di pareri discordanti la decisione finale viene rimandata al Consiglio.

Art. 7 ACCOGLIMENTO RICHIESTE ACCREDITAMENTO EVENTI FORMATIVI

1. Ai sensi dell'art. 12 comma 4 del Regolamento della Formazione Continua i soggetti che intendono ottenere l'accREDITAMENTO di eventi formativi da loro organizzati nel territorio regionale, devono inoltrare domanda on line al CROAS Campania per il riconoscimento dei crediti formativi da attribuire agli eventi;
2. La richiesta di accREDITAMENTO dell'evento deve essere presentata, almeno 60 giorni prima dallo svolgimento dello stesso, su apposito modulo informatico messo a disposizione dal CNOAS e deve contenere il programma dettagliato indicante le date, il luogo, la sede, gli orari di svolgimento, i curricula aggiornati dei relatori/docenti e l'autocertificazione sulla conformità alle norme sulla sicurezza e sulla accessibilità.
3. La Commissione può richiedere, attraverso la segreteria ove necessario, informazioni o documentazione integrativa. Ove i chiarimenti non siano forniti entro 30 giorni dalla richiesta, il CROAS non attribuisce i crediti formativi all'attività che non risulti adeguatamente documentata;
4. Il CROAS si pronuncia con decisione sulla domanda di accREDITAMENTO entro 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda o della documentazione integrativa richiesta. In caso di silenzio protratto oltre i 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda, il riconoscimento si intende concesso. In questo caso il numero dei crediti corrisponde al numero delle ore di durata dell'evento.

Art. 8 CALCOLO DEI CREDITI FORMATIVI

L'unità di misura della formazione continua è il credito formativo che corrisponde a un'ora di attività formativa come previsto dall'art. 5 del Reg. CNOAS; saranno escluse dal conteggio le parti non strettamente didattiche, le fasi di presentazione del corso e le verifiche dell'apprendimento.

1. La Commissione consultiva attribuisce/non attribuisce crediti formativi alle richieste presentate;
2. Le proposte della Commissione vengono valutate nella prima seduta utile di Consiglio che delibera in merito sia in caso di accoglimento che diniego;
3. A seguito della deliberazione consiliare, l'esito viene comunicato agli Enti interessati e contestualmente viene inserito l'evento nel database del CNOAS.

Art. 9 RICONOSCIMENTO DELLE ATTIVITÀ (ART. 13 DEL REGOLAMENTO)

Le attività formative cui sono attribuiti i crediti formativi sono distinte in:

- a) Attività formativa di cui l'Assistente Sociale è fruitore;
- b) Attività formativa in cui l'Assistente Sociale svolge docenza, supervisione, partecipazione a momenti di studio.

Il CROAS riconosce crediti formativi ex-post anche a seguito della frequenza di eventi formativi non accREDITATI ex-ante che soddisfino i parametri del Regolamento, sulla base di apposita domanda dell'Assistente Sociale e corredata di adeguata documentazione.

L'attribuzione di crediti formativi viene necessariamente richiesta ex-post per le attività elencate all'art. 13, comma 2, del Regolamento per la formazione continua degli Assistenti Sociali.

a) Parametri di riferimento

Le attività formative cui vengono attribuiti crediti formativi vengono distinte in:

- a) attività formativa di cui l'assistente sociale è fruitore;
 - b) attività formativa in cui l'assistente sociale svolge docenza, supervisione, partecipa a momenti di studio ecc., attività che presuppongono preparazione, approfondimento e che esigono momenti di riflessività e che dunque consentono l'accrescimento di conoscenze e competenze.
- L'attribuzione dei crediti formativi viene necessariamente richiesta ex-post per le attività elencate nell'art. 12, secondo comma, lettere, h, i, l, m, n, del Regolamento per la formazione continua degli Assistenti sociali.

Al fine di superare difformità di applicazione, in ambito nazionale, viene introdotta la seguente tabella, relativa alle attività previste dal secondo comma dell'art. 12.

b) Sistema di accreditamento - Tabella per l'attribuzione dei crediti

Gli eventi formativi accreditati ex ante e ex post devono essere attinenti al servizio sociale professionale e organizzati da soggetti autorizzati e/o in convenzione/accordo/protocollo.

Agli eventi formativi e alle attività formative potranno essere attribuiti crediti deontologici da parte del Cnoas o Croas tenuto conto dei contenuti, dei docenti e dei tempi previsti.

Eventi formativi	Crediti formativi	Note
Corsi di formazione e aggiornamento	1 credito /1 ora	ogni evento formativo può essere autorizzato per un max di 45 crediti
Corsi di perfezionamento universitario, formazione, ricerca e master	1 credito /1 ora	ogni evento formativo può essere autorizzato per un max di 45 crediti
Corsi Fad	1 credito /1 ora	ogni evento formativo può essere autorizzato per un max di 45 crediti.

Questionari online predisposti ai fini di ricerche sulla professione di assistente sociale	2 crediti di cui almeno uno deontologico	
Partecipazione ad iniziative formative organizzate dall'ente di cui il professionista è dipendente	1 credito /1 ora	ogni evento formativo può essere autorizzato per un max di 45 crediti
Attività Formative	Crediti Formativi	Note
Partecipazione ad incontri individuali di supervisione professionale	2 crediti, di cui 1 deontologico, per ogni ora di supervisione fino a un massimo di 45 nel triennio	S'intende l'attività di un assistente sociale supervisionato da assistente sociale supervisore
Partecipazione ad incontri di supervisione effettuati da professionisti assistenti sociali e non rivolti a gruppi mono e/o multi-professionali	1 credito l'ora fino ad un massimo di 45 crediti nel triennio, di cui massimo 15 deontologici nel triennio	
Supervisione professionale	1 credito l'ora fino ad un massimo di 45 crediti nel triennio, di cui massimo 15 deontologici per triennio	
Supervisore e tutor accademico di tirocinio del corso di laurea di Servizio sociale (L 39 e Corso di laurea magistrale (LM 87) e master	Supervisione dei tirocini, curriculari e di adattamento, 15 crediti di cui massimo 5 deontologici per tirocinio per anno con un massimo di 45 crediti nel triennio	

<p>Formazione sul campo, gruppi di studio e di lavoro finalizzati all'elaborazione di protocolli operativi tra servizi, gruppi di ricerca</p>	<p>Gruppi di studio, di miglioramento, audit: progetti di almeno 2 mesi o con minimo di 4 incontri: 1 credito formativo per 2 ore non frazionabili, Progetti di ricerca di almeno 6 mesi: 10 crediti formativi Elaborazione di buone prassi o di protocolli interistituzionali e multi-professionali: 10 crediti</p>	
<p>Attività di docenza universitaria</p>	<p>2 crediti formativi per il numero di crediti formativi universitari (CFU) assegnati</p>	
<p>Cultore della materia /attività laboratorio</p>	<p>5 crediti per anno</p>	
<p>Partecipazione a commissioni di studio, gruppi di lavoro o commissioni consiliari istituiti dal Consiglio nazionale e dai Consigli regionali</p>	<p>1 credito formativo e 1 deontologico per incontro, con un massimo di 30 crediti nel triennio, di cui massimo 15 deontologici nel triennio</p>	<p>(esclusi i consiglieri del Croas o Cnoas)</p>
<p>Incarico elettivo come consigliere del Cnoas o del Croas</p>	<p>7 crediti formativi e 5 deontologici per anno</p>	
<p>Incarico come componente del Consiglio territoriale o nazionale di disciplina</p>	<p>1 credito deontologico al mese di incarico fino 12 crediti deontologici all'anno</p>	
<p>Svolgimento di relazioni o lezioni</p>	<p>3 crediti a relazione fino a un massimo di 15 nel triennio. Cumulabile con i crediti come discente se presente almeno all'80% dell'intero evento formativo</p>	

Partecipazione alle commissioni esami di stato	5 crediti per ogni sessione di cui 3 deontologici	
Redazione di pubblicazioni, articoli, saggi o capitoli di libro, monografie, ecc.	<p>Monografie e libri 15 crediti per testo</p> <p>Articoli e saggi pubblicati esclusivamente su riviste specializzate a rilevanza nazionale o internazionale, anche on line (regolarmente registrate), o edite dai Croas o dal Cnoas ed a loro enti controllati (Fondazioni, associazioni, ecc.): 4 crediti per articolo fino a un massimo di 12 nel triennio.</p>	<p>Da richiedersi nell'anno di pubblicazione.</p> <p>In relazione alla tematica trattata si possono attribuire crediti Deontologici.</p>

Art. 10 RICONOSCIMENTO DEGLI ESONERI

a) Requisiti e documentazione

L'articolo 14 del Regolamento attribuisce la valutazione dell'esonero al Consiglio regionale con provvedimento motivato.

Requisiti:

Gli esoneri sono previsti all'art.14 del Regolamento formazione continua che indica quali sono i motivi di esonero dall'obbligo formativo:

- 1) maternità/paternità, adozione/ affido per la durata di dodici mesi;
- 2) grave malattia o infortunio;
- 3) interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell'attività professionale o trasferimento di questa all'estero;
- 4) altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore.

L'esonero avviene su domanda dell'interessato al Consiglio regionale di appartenenza utilizzando l'apposito format previsto nella piattaforma dell'area riservata del Consiglio nazionale. Nella domanda l'iscritto autocertifica di trovarsi in una delle condizioni previste dal Regolamento. L'autocertificazione dell'iscritto è soggetta alle norme specifiche e dovrà essere valutata anche con i controlli a campione previsti dalle norme vigenti e dai regolamenti. Qualora le dichiarazioni di richiesta di esonero siano mendaci, oltre all'invito a procedere celermente alla segnalazione alle autorità competenti, si procederà contestualmente alla segnalazione disciplinare al Consiglio territoriale competente. Per tutte le tipologie di esonero, le istanze devono essere presentate entro tre mesi dall'evento che costituisce impedimento alla formazione continua, in modo tale da consentire ai Consigli regionali la valutazione delle stesse.

Nell'esame della richiesta il Consiglio regionale valuta il periodo di esonero, rapportandolo alla gravità e specificità della situazione rappresentata.

L'esonero comporta, quindi, la riduzione proporzionale dei crediti formativi cui il professionista è obbligato compresi quelli deontologici.

Ulteriori casi di documentato impedimento derivante da accertate cause oggettive o di forza maggiore dovranno essere valutate dai Consigli regionali coerentemente a quanto previsto dalle presenti Linee di indirizzo.

a) Tabella motivazioni esoneri

Motivazioni

Esonero per maternità o congedo parentale

Maternità/paternità, adozione, affido	Per ogni singola gravidanza può essere richiesto l'esonero che non può superare i 12 mesi. Esonero massimo di 20 crediti di cui 5 deontologici
Gravidanza con complicanze della gestazione o in presenza di malattie preesistenti che possono aggravare la gestazione	E' legittimo richiedere l'esenzione dell'obbligo di formazione per il periodo in cui si manifestano tali complicanze, secondo quanto previsto per la malattia grave. Per ogni mese di malattia esonero di 1,67 crediti

Esonero per malattia grave o infortunio

Esonero per malattia grave o infortunio	L'esonero viene applicato per periodi di malattia/infortunio uguali o superiori a 60 giorni. Per ogni mese di malattia esonero di 1,67 crediti
---	---

Esonero per interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi

Disoccupati, inoccupati, altra occupazione...	Esonero max. 45 crediti formativi nel triennio. Vanno conseguiti i 15 crediti deontologici nel triennio
Pensionati	Esonero max. 45 crediti formativi nel triennio. Vanno conseguiti 15 crediti formativi nel triennio
Permanenza all'estero	Esonero dei crediti, anche deontologici, commisurato ai mesi di permanenza all'estero, non inferiore a sei.

Incarichi pubblici elettivi	Esonero totale in caso in cui è accertato per il periodo in cui fruiscono dell'aspettativa durante l'espletamento del mandato
-----------------------------	---

Altri casi

<p>Zone colpite da catastrofi naturali: Potranno beneficiare di esonero dall'obbligo formativo i professionisti che esercitano la loro attività in zone colpite da catastrofi naturali, o che siano stati colpiti direttamente dai suddetti eventi. Le prestazioni di volontariato di professionisti nelle zone colpite non costituiscono motivo di esonero.</p>	Esonero 1,67 crediti al mese fino ad un massimo di 6 mesi
<p>Assistenza al coniuge/partner o figli /parenti/ affini entro il secondo grado affetti da grave malattia, riconosciuta in base alla legge 104/92, art 33, o da infortunio.</p>	<p>Possono richiedere una proporzionale riduzione del numero di crediti per ogni mese di assistenza. Tali esenzioni sono applicabili solo per periodi congedo L. 104/92 continuativi uguali o superiori a 60 giorni.</p>
<p>Altre situazioni</p>	<p>Da valutare di volta in volta con il criterio di 1,67 al mese per periodi comunque superiori a 60 giorni</p>

b) Modalità di calcolo dell'esonero

Per quanto non espressamente previsto nelle specifiche precedenti ipotesi di esonero, il computo dei crediti da esonerare è di 5 crediti a trimestre ovvero di 1,67 crediti al mese, con arrotondamento alla metà (per 1 mese -2 cf, per 2 mesi -3 cf, per 3 mesi -5cf). Il periodo di esonero non può essere inferiore a 60 giorni e deve consistere in un numero intero di mesi.

Art. 11 CONVENZIONI, COLLABORAZIONI E PATROCINI

La Commissione consultiva coadiuvata dall'Ufficio di Presidenza, esprime il proprio parere circa le richieste di convenzione, collaborazione, partenariato, protocolli d'intesa o patrocinio, presentate da aventi titolo, da sottoporre alla discussione ed eventuale deliberazione del Consiglio del CROAS Campania.

La concessione del solo patrocinio all'iniziativa non costituisce autorizzazione all'evento per il riconoscimento dei crediti.

Art.12 DIRITTI DI SEGRETERIA

È previsto il pagamento di Diritti di Segreteria per le richieste di riconoscimento di crediti formativi da effettuarsi attraverso il sistema bancario/PagoPA. La quantificazione dei diritti di segreteria è definita in apposito 'Tariffario dei Diritti di Segreteria per la Formazione Continua' approvato con apposita delibera di Consiglio e pubblicato sul sito web istituzionale. La commissione consultiva ha il compito di controllare, al momento della valutazione della domanda, la presenza del pagamento dei diritti, se dovuto, avvalendosi dell'ausilio della segreteria.

Art. 13 NORME TRANSITORIE

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si farà riferimento al "Regolamento per la Formazione Continua" ai sensi del DPR 137/12, approvato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine Assistenti Sociali nella seduta del 14 dicembre 2019 e dalle "*Linee di indirizzo, coordinamento ed attuazione*".